



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, all'udienza cartolare del 27 maggio 2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 3837/2014 R.G.

TRA

DI NUZZO Teresa, rappresentata e difesa dall'avv.to Mario Marchesiello, come in atti

- ricorrente -

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t.rapp.to e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, come in atti

- resistente -

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 13.05.2014, parte ricorrente, premesso di essere titolare di pensione n. 07160290 categoria INV CIV, deduceva che con nota del 07.10.2013, l'Inps comunicava la sussistenza di un indebito di € 7.231,05 poiché era stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante.

Parte ricorrente ha pertanto adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo di accertare l'irripetibilità dell'indebito richiesto dall'Istituto Previdenziale e, per l'effetto, riconoscere, altresì, il diritto alla restituzione delle somme già indebitamente trattenute.

L'Inps, costituitosi in giudizio, esponeva che l'indebito è relativo al periodo dal 01.07.2011 al 30.06.2013 dovuto alla trasformazione di un verbale provvisorio (positivo) di invalidità civile, in definitivo (negativo).

La Commissione medica non confermava il requisito sanitario precedente e la ricorrente era giudicata invalida al 67%, a decorrere dalla domanda (23.06.2011).

Con comunicazione del 7.10.2013, l'INPS sospendeva l'erogazione della prestazione e chiedeva la restituzione delle somme indebitamente erogate dal luglio 2011.

La causa perveniva innanzi a questo giudicante, in servizio presso la sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in forza del decreto presidenziale del 05.04.2019, per la prima volta, all'udienza del 09.10.2019 ed è decisa, all'esito dell'odierna udienza, celebrata, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria che sta interessando il paese, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n.



18/2020, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Preliminarmente è doveroso operare una premessa di carattere procedurale. L'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 ha, infatti, introdotto in relazione al presente periodo la possibilità di celebrare le *“udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*.

La norma risulta applicabile al caso di specie, considerato anche che il procedimento era in fase di discussione finale e non richiedeva, pertanto, la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

La discussione è avvenuta, in occasione dell'odierna udienza, mediante lo scambio e il deposito di note scritte, in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico ed in relazione alle quali nessuna parte ha sollevato questioni.

Del resto, il verbo *“scambiare”*, in senso transitivo pronominale, significa *“indirizzarsi reciprocamente”*, operazione che, nella fattispecie, è avvenuta proprio attraverso il deposito nel fascicolo telematico, fruibile da tutte le parti del procedimento, delle note di trattazione scritta.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Si osserva che, vertendosi in tema di indebito assistenziale, sono inconferenti i richiami alle norme regolanti la diversa materia dell'indebito previdenziale.

Inoltre, si ricorda che incombe sul ricorrente l'onere della prova circa il suo diritto a trattenere le somme richieste in restituzione, in base al principio secondo cui in tema di indebito (anche previdenziale), ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (Cass. SS.UU. sentenza n. 18046/2010).

Inoltre, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. n. 5059/2018; Cass. n. 1585/2010; n. 8970/2014; n. 20992/2004), la questione della ripetizione dell'indebito nell'ambito delle prestazioni dell'invalidità civile trova la sua disciplina generale nell'art. 2033 c.c. e soggiace, pertanto, al termine ordinario di prescrizione.

Non rileva, pertanto, in tale fattispecie la normativa in vigore per l'indebito pensionistico disciplinato ex dall'art.52 comma 2 della legge 88/1989 letto secondo l'interpretazione autentica fornita dall'art.13 della L.412/1991, che così prevede: *“Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di*



fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite."

Infatti, la sanatoria prevista da tali norme si applica, ai sensi dell'articolo 1, comma 260, L.662/1996 e dell'articolo 38, comma 7, L.442/2001, soltanto ai *"soggetti che abbiano percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia ... a carico dell'INPS"*, mentre è pacifico che le prestazioni di invalidità civile, pur se erogate dall'Inps dopo il 1998, restano ad esclusivo carico dello stato.

Ciò posto, la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è diversamente regolata a seconda del requisito che difetta.

Nella specie, essendo stata accertata l'insussistenza del requisito sanitario richiesto, correttamente, quindi, l'Inps ha dato applicazione all'art. 37, comma 8, legge 448/1998, secondo il quale: *"In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi l'INPS) dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica"*.

Ciò posto, quanto alla decorrenza dell'indebito, si precisa che da ultimo la Corte di Cassazione ha affermato: *"In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati; ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta"* (Cass. civ. Sez. Lavoro Ord., 19/12/2019, n. 34013).

L'Istituto resistente ha, dunque, correttamente proceduto al recupero delle somme pagate, nei limiti dell'ordinaria prescrizione decennale, dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari.



Per tali ragioni, accertato l'indebito oggettivo e l'insussistenza del diritto alla percezione delle prestazioni assistenziali per i periodi indicati, la domanda va integralmente respinta.

Stimasi equo compensare per l'intero le spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia, alla qualità delle parti e delle condizioni reddituali della ricorrente, sebbene non legittimamente dedotte a giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c., la cui dichiarazione risulta non riferita all'intero nucleo familiare.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) compensa le spese di lite.

Santa Maria C.V., 27 maggio 2020

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Capasso

